

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2364

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSI, BASSETTI, BORRI, BRICCOLA, CARTA, CATTANEI, CERIONI, CHIRICO, CITARISTI, DE CAROLIS, DEL RIO, FALCONIO, LIGATO, PATRIA, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, RENDE, ROCELLI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, VIETTI, ZANFORLIN

Presentata il 18 febbraio 1981

Modifica dell'articolo 40 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale, per quanto formalmente deve portare il titolo di « modifica » dell'articolo 40 della Costituzione, nella sostanza in vero, più che modificare tale articolo, lo integra e meglio lo specifica non solo al fine di renderlo coerente con i principi generali della Costituzione stessa, ma per consentire che successive leggi ordinarie — tendenti a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero — possano escluderlo per gli addetti ai pubblici servizi ed alle funzioni di preminente interesse per la collettività, predisponendo procedure e mezzi per garantire egualmente sollecite ed eque soluzio-

ni delle vertenze di lavoro in tali settori, senza correre il rischio di incostituzionalità

Tale proposta è altresì giustificata dalla mancata adozione, prevista e sollecitata dall'articolo in questione, delle leggi che regolano l'esercizio effettivo del diritto di sciopero, ivi sancito, e dalla consapevolezza che non è prevedibile — nella attuale situazione politica e sociale del Paese — un sollecito adempimento di tale dettato costituzionale su materia così controversa, resa anche più complessa dalla carenza, a monte, di quelle norme sulla natura ed attività delle organizzazioni sindacali, la cui emanazione era previamente sollecita-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta dal precedente articolo 39, quale razionale presupposto per addivenire alla regolamentazione prevista al successivo articolo 40

A questo punto si potrebbe obiettare che la proposta modifica non integra e specifica, ma limita il diritto di sciopero, sancito in via generale dall'articolo 40, escludendone alcune categorie di lavoratori e creando perciò situazioni di inegualianza tra i cittadini

La verità è invece che è proprio lo sciopero degli addetti a funzioni e servizi di essenziale interesse per la collettività ad essere doppiamente incostituzionale

Lo è perché priva tutti i cittadini di libertà e tutele primarie solennemente garantite dalla Costituzione, quali la salute, la sicurezza, la possibilità di muoversi e comunicare. E penalizza maggiormente le categorie più deboli e indifese, quali gli ammalati, i bambini, gli anziani, i pendolari

Ed è ancora l'ammissione e non il diniego dell'esercizio di tali scioperi nei servizi essenziali a creare situazioni di inammissibile diseguaglianza, perché attribuisce ai lavoratori addetti a tali servizi una forza contrattuale privilegiata rispetto agli altri lavoratori, e quindi la possibilità di ottenere trattamenti economici e normativi non proporzionati a quelli delle categorie assimilabili, e ciò per di più a spese della collettività, e quindi di tutti gli altri lavoratori

In effetti, da una rilettura degli atti della Costituente, emerge chiara la volontà di porre precisi limiti all'esercizio del diritto di sciopero. Ma di fronte ad una massa di emendamenti e di proposte che, entrando troppo nel dettaglio di procedure arbitrali, mal potevano sintetizzarsi nella lapidaria normativa costituzionale, i costituenti si limitarono ad affermare in linea di principio un diritto, che per venti anni era stato conculcato, rinviando al legislatore ordinario la regolamentazione del suo esercizio

Ma era chiaro sin da allora che essa non poteva ovviamente venire attuata in contrasto con i principi generali della Co-

stituzione stessa, secondo cui l'interesse collettivo è sempre anteposto a quello individuale o corporativo, e la libertà di ciascuno trova sempre un limite nel rispetto della libertà degli altri. Ed è chiaro altresì che un rinvio della regolamentazione al legislatore ordinario, tenuto a provvedervi nel rispetto di tali principi generali, non esclude la possibilità di alcune limitazioni all'esercizio effettivo di tale diritto, purché si assicurino contestualmente ai lavoratori interessati strumenti alternativi per far valere egualmente il proprio diritto ad equi trattamenti, senza arrecare gravi danni alla collettività

Pertanto la proposta modifica del più volte richiamato articolo 40 non solo è nello spirito della Costituzione, ma è ritenuta anche formalmente opportuna ed urgente

Urgente, perché si ha motivo di ritenere che la legge di regolamentazione generale del diritto di sciopero non possa essere di rapida né di agevole adozione, mentre la modifica costituzionale proposta, già nel suo *iter*, stimolerebbe la formulazione di norme specifiche, per la soluzione delle controversie di lavoro almeno nei pubblici servizi, da adottarsi contestualmente o subito dopo

Opportuna perché, ove si volesse arrivare prima alla auspicabile regolamentazione generale del diritto di sciopero, potrebbe nascere sempre il dubbio se con legge ordinaria si possano privare alcune particolari categorie di lavoratori di un diritto sancito dalla Costituzione, senza farne in essa espressa menzione

E da osservare in fine, in ordine alla iniziativa da troppo tempo annunciata dalle centrali sindacali, di una « autoregolamentazione » del diritto di sciopero per gli addetti ai pubblici servizi di preminente interesse nazionale che non solo una tale iniziativa — ammesso che possa concretarsi in tempi brevi — non può esimere il legislatore dall'adempimento di un dettato costituzionale, ma che essa non risolverebbe in ogni caso la lamentata carenza legislativa non potendo assumere valore cogente *erga omnes*

Tale tentativo di « autoregolamentazione » non va tuttavia sottovalutato, ma sollecitato anzi ed apprezzato, perché potrebbe costituire intanto una utile sperimentazione, di cui tener conto nel corso del non breve *iter* legislativo che si intende promuovere

Ed avrebbe, in ogni caso, il valore di una qualificata proposta delle parti sociali, di una loro indiretta partecipazione al processo formativo di così complessa normativa, sia per quanto riguarda l'esercizio del diritto di sciopero in generale sia, con carattere di maggiore urgenza, per quanto concerne in particolare la re-

golamentazione dei rapporti di lavoro per gli addetti ai pubblici servizi

Ma sul piano giuridico è incontrovertibile che la sanzione finale di tali regolamentazioni non potrà avvenire che per legge, sia in ossequio al dettato costituzionale sia agli effetti della loro necessaria efficacia

È per queste considerazioni che si intende anche stimolare il processo formativo delle leggi e proposte auspicate, partendo in via prioritaria dalla presente modifica costituzionale, che si raccomanda pertanto alla sollecita approvazione dell'Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO

All'articolo 40 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

« Apposite norme di legge stabiliranno particolari procedure ed organi per la equa soluzione delle controversie di lavoro riguardanti gli addetti a funzioni e servizi di preminente interesse per la collettività nazionale, cui non è consentito l'esercizio del diritto di sciopero

Tali funzioni e servizi comprendono la difesa nazionale e la sicurezza pubblica, la giustizia, la sanità, la produzione e distribuzione energetica ed idrica, i trasporti pubblici e le comunicazioni postali e telefoniche »